



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 16/TFT del 16 ottobre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

**COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFT (2020/2021)**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 12 ottobre 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

FASC.245

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone.

Proc.3555/1085pfi19-20/GC/LDF/ac del 22.09.2020.

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Santamaria Nico, Presidente della ASD Forza e Coraggio, per la violazione dell'art.4 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art.38 delle NOIF, per non aver tesserato il sig. Liccardi Ezio come allenatore di prima squadra, risultando dal censimento della società con la qualifica di dirigente; la società Asd Forza e Coraggio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza del 12.10.2020 il difensore chiedeva per la società e il Presidente, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: il sig. Nico Santamaria mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); la società ASD Forza e Coraggio, la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda (s.b. euro 400,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### APPLICA

**al sig. Nico Santamaria mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); alla società ASD Forza e Coraggio, la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda (s.b. euro 400,00 di ammenda ridotta come sopra).**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 12.10.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

FASC.246

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. Ivan Simeone.

Proc.3658/881pfi19-20/GC/LDF/ac del 23.09.2020.

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Antonio Laudando, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Edilmer Cardito, per la violazione dell'art.4 comma 1 del C.G.S. con riferimento agli artt.35,37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito che, nella stagione sportiva 2019/2020, il sig. Luciano Curcio in costanza di formale tesseramento quale allenatore responsabile della prima squadra ASD Edilmer Cardito (campionato di Promozione) svolgesse di fatto attività anche a favore della A.S.D. New Team Sangiovanni quale allenatore, massaggiatore e dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi Regionali Under 14 fascia B, come risulta dalle stesse distinte di gara e dalle dichiarazioni dei vari soggetti auditi; la società Asd Edilmer Cardito, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal Presidente e dal tecnico.**

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine per il deposito di memorie difensive. La ASD Edilmer Cardito, non faceva pervenire memorie difensive ma all'udienza di comparizione si costituiva il legale incaricato per conto della società deferita nonché per il Presidente il quale concludeva per il proscioglimento dei propri assistiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il Presidente Antonio Laudando della società ASD Edilmer Cardito, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Edilmer Cardito € 600,00 di ammenda. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**, esaminati gli atti, verificato che nella fattispecie si rileva, comunque, una condotta omissiva del Presidente per omessa vigilanza e controllo circa la regolarità dei tesseramenti,

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Presidente della società ASD Edilmer Cardito, sig. Antonio Laudando, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Edilmer Cardito € 400,00 (quattrocento) di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 12.10.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 16 ottobre 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**